

STATUTO, COSA CAMBIA DOPO IL «NO»

di Mauro Marcantoni

La vittoria del no al referendum ha reso inutile, o troppo rischiosa, la revisione dello Statuto di Autonomia avviata con la legge provinciale n. 1 del 2016? La risposta è incerta, anche se la propensione al no sembra prevalere. Da un lato le garanzie nel processo di revisione statutaria sono oggi minori rispetto a quanto la riforma costituzionale bocciata avrebbe assicurato, in quanto è venuta meno l'intesa che conferiva un potere di veto locale rispetto a revisioni dello Statuto non gradite.

■ SEGUE A PAGINA 11

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA/MAURO MARCANTONI

STATUTO, COSA CAMBIA DOPO IL NO

Questo suggerirebbe prudenza nel toccare un'impalcatura così delicata senza una adeguata rete di sicurezza. Dall'altro, e su questo è necessaria una attenzione particolare, lasciare tutto com'è comporta problemi e rischi seri in termini di incongruenze con il quadro giuridico complessivo, di esposizione al contenzioso costituzionale e di impreparazione di fronte alle sfide del domani. Problemi e rischi che vale la pena approfondire e capire meglio nella loro fisionomia e portata.

Le Costituzioni sommano in sé la natura di strumenti normativi e di documenti politico-culturali fondativi di una comunità. Comparati a ciò, gli Statuti regionali non sono vere Costituzioni, ma strumenti tecnico/normativi di autogoverno. La Corte costituzionale non a caso ha sempre ridimensionato la portata pratica dei preamboli contenuti negli Statuti ordinari, nei quali le comunità regionali hanno pur tentato di trasfondere la propria vocazione politica.

Lo Statuto per il Trentino Alto Adige è in parte un'eccezione. Non è infatti solo uno strumento tecnico per l'autogoverno, ma è una "piccola Costituzione" frutto di una stagione di ricomposizione di tensioni tra comunità legate a due mondi culturali diversi, che dopo gli eventi traumatici degli ultimi due conflitti mondiali e degli anni del terrorismo hanno trovato un punto di equilibrio in una comune vocazione all'autonomia.

I principi e i valori del nostro Statuto sono ancora attuali e lo saranno fin quando le comunità trentina e altoatesina li sentiranno

come propri. Per le regole di funzionamento la situazione è però diversa e risente dell'usura del tempo. Il Trentino Alto Adige, analogamente a ogni altra Regione, anche ad autonomia speciale, è inserito all'interno di un ordinamento più ampio, quello italiano. Questo significa che per funzionare la nostra autonomia deve far riferimento a un sistema di regole coerenti con il quadro istituzionale nazionale, coerenza che oggi non c'è. L'impalcatura su cui regge il nostro assetto istituzionale fa riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione. Le novità introdotte da questa riforma, ritornate di attualità con il no al referendum del 4 dicembre, sono state radicali.

In particolare l'art. 117 ha invertito il sistema di ripartizione delle potestà legislative di cui sono titolari i soggetti pubblici. Prima della modifica costituzionale del 2001 lo Stato era dotato di tutti i poteri, tranne di quelli affidati ai livelli istituzionali inferiori. Con la riforma, la logica si è rovesciata e competono ai livelli inferiori - i più vicini al cittadino - tutti i poteri tranne quelli riservati allo Stato. Un rovesciamento d'ottica che ha avvantaggiato sensibilmente gli enti sub-statali.

Lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige, analogamente a quello delle altre Regioni speciali, contiene l'elenco delle competenze di cui è titolare il nostro sistema autonomistico, lasciando tutto il resto allo Stato. Quindi, l'esatto contrario di quello che stabilisce il Titolo V riformato. Il tentativo di conciliare senza una revisione statutaria queste due visioni, che sono esattamente l'una opposta all'altra, può portare con sé problemi in termini di chiarezza di ruoli e di

organicità di assetti e di scelte.

In questo senso l'art. 10 della citata riforma costituzionale ha introdotto la cosiddetta "clausola di maggior favore", con la quale viene garantita alle Regioni speciali la possibilità di avvalersi delle disposizioni normative introdotte dal titolo V che risultino più favorevoli rispetto a quelle previste dai relativi Statuti. Quindi la sfida, non semplice, è trovare il modo di salvaguardare l'impianto tradizionale e - nel contempo - beneficiare degli importanti spazi fino ad oggi aperti dal titolo V riformato, in una stagione di ripensamento del regionalismo italiano.

Nei 15 anni trascorsi dalla citata riforma, infatti, il regionalismo è andato progressivamente in crisi dando spazio e fiato ad un crescente centralismo giocato sugli aspri terreni di una legislazione statale sempre meno attenta alle autonomie, di una crisi finanziaria che ha esasperato i problemi di tutti i livelli di governo, di una giurisprudenza costituzionale che ha dovuto risolvere - in emergenza - le contraddizioni insite nel nuovo assetto.

A fronte di tutto questo, possiamo accontentarci della clausola di maggior favore per considerare il nostro tessuto istituzionale come già aggiornato e pronto per le sfide future? Ragionevolmente, la risposta è no. Quindi vale la pena continuare con il lavoro della Consulta istituita dalla sopra citata legge n. 1 del 2016, anche se il venir meno della garanzia dell'intesa consiglia revisioni limitate a ciò che è assolutamente indispensabile per preparare l'autonomia alle sfide (e alle opportunità) del domani. Revisioni che dovrebbero introdurre nuovi strumenti per rendere più dinamica e immune da ingerenze l'autonomia stessa, evitando che le tendenze forte-

mente centraliste acuitizzate dalla crisi economica in cui siamo ancora immersi congelino anche le aspirazioni della nostra Specialità. Detto in altri termini, servono alcune modifiche tecniche ben congegnate per rispondere a problemi concreti, come per la parte finanziaria è già stato fatto con il patto di Milano del 2009 e con il patto di Garanzia del 2014.

Modifiche essenziali per assicurarci una governance dinamica, con ad esempio nuove regole per rendere concretamente e più facilmente negoziabili le norme di attuazione, anche in un'epoca in cui la ragioneria generale dello Stato frena (e sempre più frenerà) sulla concessione di nuovi spazi di responsabilità a centrali di bilancio non controllabili dal centro. Oppure, ancora, modifiche per presidiare campi strategici per l'autonomia, trovando i modi più opportuni per mantenere a livello locale il governo di questioni fondamentali, dall'energia al corridoio autostradale e ferroviario del Brennero, contrastando le spinte ad allontanare sempre più dal nostro territorio i centri decisionali.

In questo senso, il momento attuale non sembra il migliore per affrontare una revisione delle basi della nostra cultura autonomista, che trovano un saldo fondamento statutario nella "piccola Costituzione" che dagli anni '70 ha posto le premesse per la prosperità dei nostri territori attraverso un efficace autogoverno. Certamente, tuttavia, è tempo di sviluppare nuovi strumenti statutari che permettano a questa cultura autonomista di continuare a sopravvivere, anche in un'epoca che per il regionalismo, in particolare ordinario, si sta preannunciando difficile.

Mauro Marcantoni

